



Ministero
dello Sviluppo Economico
Dipartimento per la Competitività

Direzione Generale per l'Energia e
le Risorse Minerarie

Ministero Sviluppo Economico
Dipartimento Competitività
USCITA - 19/08/2008 - 0012000



Alle Compagnie petrolifere e alle Società commerciali
rientranti nel campione statistico "Prezzo Italia"

E. p.c. All'Unione Petrolifera
All'Assopetroli
All'Assocostieri
Alla Federchimica-Assogasliquidi
Alla Federmetano
A Grandi Reti
Alla Federpetroli
Alla F.A.I.B. Confesercenti
Alla FE.GI.CA Cisl
FIGISC Confcommercio
Al Consiglio Nazionale Consumatori Utenti
C.N.C.U.
Alla Federdistribuzione
Alla ANCD/CONAD

LORO SEDI

**OGGETTO: Prime indicazioni urgenti in merito alla rilevazione statistica
settimanale dei prezzi medi nazionali dei prodotti petroliferi.
Criteri per la determinazione del Prezzo Italia.**

Si trasmette in allegato copia della Circolare del 14 Agosto 2008, relativa alle modalità con cui viene eseguita la rilevazione statistica dei prezzi dei prodotti petroliferi, denominata "Prezzo Italia".


Per eventuali informazioni o chiarimenti contattare l'indirizzo seguente:

alessandro.serra@sviluppoeconomico.gov.it

oppure telefonare al numero 06.4705.2533.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Dott. Alessandro Serra



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE

OGGETTO: Prime indicazioni urgenti in merito alla rilevazione statistica settimanale dei prezzi medi nazionali dei prodotti petroliferi. Criteri per la determinazione del Prezzo Italia.

Alle Compagnie petrolifere e alle Società commerciali rientranti nel campione statistico "Prezzo Italia"

E. p.c. All'Unione Petrolifera

All'Assopetroli

All'Assocostieri

Alla Federchimica-Assogasliquidi

Alla Federmetano

A Grandi Reti

Alla Federpetroli

Alla F.A.I.B. Confesercenti

Alla FE.GI.CA Cisl

FIGISC Confcommercio

Al Consiglio Nazionale Consumatori Utenti
C.N.C.U.

Alla Federdistribuzione

Alla ANCD/CONAD

Si fa riferimento alla rilevazione settimanale dei prezzi dei prodotti petroliferi, comunemente denominata "Prezzo Italia", che il Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per la Competitività, Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie (di seguito DGERM), effettua in attuazione della Decisione del Consiglio 1999/280/EC del 22 aprile 1999 e della successiva Decisione della Commissione 1999/566/EC del 26 luglio 1999.

Tenuto conto delle prime indicazioni metodologiche emerse in data 20 giugno 2008 dall'apposito gruppo di lavoro "Revisione della metodologia statistica", costituito nell'ambito del Tavolo petrolifero istituito dal Ministro Onorevole C. Scajola, e a parziale conferma delle indicazioni operative fornite verbalmente a seguito di incontri bilaterali tenuti nel corso del 2007 presso questa Direzione Generale con i rappresentanti delle Compagnie petrolifere;

Considerata l'opportunità di tenere conto dell'evoluzione registrata nel mercato petrolifero nel corso dell'ultimo decennio, con la entrata nel mercato di nuove categorie di operatori commerciali e delle politiche commerciali da essi praticate;

Considerata la richiesta avanzata da parte delle associazioni di categoria di procedere ad un aggiornamento delle precedenti direttive operative, emanate da parte della DGERM nel luglio 1998;

si comunica quanto segue:

1) Obiettivi e base normativa della rilevazione statistica.

La Decisione del Consiglio 1999/280/EC del 22 aprile 1999 e la successiva Decisione della Commissione 1999/566/EC del 26 luglio 1999 stabiliscono che gli Stati membri comunichino alla Commissione le informazioni sui prezzi al consumo dei prodotti petroliferi al netto e al lordo dei diritti e delle tasse in vigore ogni lunedì, entro le ore 12.00 del giorno successivo.

Per "prezzo al consumo" la normativa comunitaria intende il livello di prezzo più rappresentativo applicato effettivamente ai consumatori di una determinata categoria.

Le informazioni trasmesse al Ministero e da parte di questo ultimo alla Commissione hanno carattere riservato e possono essere divulgate esclusivamente in forma aggregata ed assolutamente anonima, in modo da fornire un quadro, a livello nazionale, quanto più possibile rappresentativo del mercato petrolifero di ciascun Stato membro.

2) Oggetto della rilevazione statistica e definizioni.

Oggetto della rilevazione sono i prezzi al consumo praticati in rete per i carburanti (benzina senza piombo, gasolio autotrazione, gpl autotrazione) ed i prezzi extrarete per i combustibili, sia per uso riscaldamento (gasolio), sia per uso industriale (O.C. fluido BTZ 1%S e O.C. denso BTZ).

Per "prezzo al consumo" si intende, per una data impresa facente parte del campione statistico, la media più rappresentativa dei prezzi di consegna che tale impresa applica effettivamente ad una determinata categoria di consumatori.

In particolare, per i carburanti, il prezzo al consumo da prendere in considerazione è quello praticato alla pompa (franco distributore), espresso in euro/litro, al lordo di IVA e accise.

Per il gasolio da riscaldamento il prezzo al consumo da prendere in considerazione è quello praticato alla consegna del prodotto presso i piccoli consumatori (franco consegna destinatario), per consegne comprese fra 2.000 e 5.000 litri, al lordo di IVA e accise.

Per i combustibili industriali (O.C. fluido BTZ 1%S e O.C. denso BTZ), il prezzo al consumo da prendere in considerazione è quello praticato per forniture sul mercato all'ingrosso, espresso in euro per 1.000 kg, IVA esclusa.

3) Campione statistico: composizione attuale e sua revisione per migliorarne la rappresentatività.

Il campione statistico finora utilizzato, per quanto riguarda i carburanti, era formato dalle grandi compagnie che hanno a disposizione una rete diffusa di distributori e punti vendita a livello nazionale.

Il nuovo campione, al contrario, è costituito, oltre che dalle grandi compagnie, anche da imprese ed operatori commerciali con volumi di vendita più limitati e non estesi su tutto il territorio nazionale, e comprende gran parte delle vendite effettuate nel territorio nazionale.

In particolare, il nuovo campione statistico include, secondo le indicazioni concordate con il gruppo di lavoro per la revisione della metodologia statistica, anche operatori commerciali con marchi indipendenti dalle grandi compagnie, presenti in aree territoriali più circoscritte di quella nazionale, e prendendo in considerazione anche i prezzi praticati dalla Grande Distribuzione Organizzata.

Per quanto riguarda, invece, i combustibili per uso domestico (gasolio) e per uso industriale (O.C. fluido BTZ 1%S e O.C. denso BTZ), si continuerà per il momento ad utilizzare l'attuale campione, costituito da circa 50 segnalazioni di compagnie petrolifere, grossisti e rivenditori di prodotti petroliferi, suddivisi per sei aree geografiche. Il Prezzo Italia verrà calcolato come media ponderata, che si ottiene pesando il valore medio di ogni zona geografica con i consumi della stessa zona.

4) Tempistica per la revisione metodologica.

In considerazione della complessità e della urgenza delle problematiche affrontate, si reputa opportuno fornire, con la presente circolare, alcune indicazioni operative aventi effetto applicativo a partire dalla prima rilevazione statistica del mese di Settembre 2008.

Per quanto concerne le società che entrano a far parte del campione per la prima volta, sarà cura della DGERM stabilire i necessari contatti operativi a livello bilaterale, al fine di fornire la necessaria assistenza statistico-informatica e ogni altra forma di informazione richiesta.

5) Indicazioni operative.

A partire dalla prima rilevazione statistica di Settembre 2008, le singole compagnie e le società commerciali facenti parte del campione statistico comunicheranno alla DGERM del Ministero, per ciascuno dei prodotti sopra indicati, un unico prezzo medio ponderato tra le varie modalità di vendita utilizzate, tenendo in debito conto tutti gli elementi che hanno un qualche impatto sul prezzo finale alla pompa ed in particolare:

- delle modalità servito e self-service pre e post-pay, diurno e notturno con eventuali sconti o sovrapprezzi praticati in base all'orario di vendita, ponderati con i relativi volumi di vendita medi registrati per le diverse modalità di servizio;
- dei differenziali di prezzo, in aumento o in diminuzione, in vigore in determinate aree del Paese;
- di tutte le politiche di sconto, anche di durata inferiore all'anno;
- delle campagne promozionali legate alle carte commerciali ed ai buoni nonché delle iniziative commerciali praticate sia nei confronti dei consumatori finali (operatore economico "famiglia", automobilisti) sia degli operatori commerciali (autotrasportatori, camionisti);
- dei quantitativi venduti nelle Regioni dove vigono valori di accisa maggiorati o differenziati rispetto al valore di riferimento nazionale. Per tale motivo, le compagnie dovranno comunicare il prezzo medio nazionale al netto degli incrementi di accisa regionale e dei conseguenti aumenti di IVA;
- di ogni altro elemento utile ad elaborare, in aumento o in diminuzione, un prezzo medio nazionale maggiormente rappresentativo dell'effettivo prezzo praticato ai consumatori finali, automobilisti ed autotrasportatori.

Il prezzo medio nazionale che verrà comunicato alla DGERM costituirà, pertanto, una stima il più possibile attendibile dei prezzi effettivamente praticati

ai consumatori, stima effettuata in base agli elementi informativi a disposizione delle compagnie petrolifere e delle società commerciali facenti parte del campione statistico.

6) Conclusioni.

La presente circolare entra in vigore con effetto a partire dalla prima rilevazione statistica di Settembre 2008.

A valle della conclusione delle attività dell'apposito gruppo di lavoro "Revisione della metodologia statistica", costituito nell'ambito del Tavolo petrolifero istituito dal Ministro On. C. Scajola, potrà essere emanata una seconda circolare contenente ulteriori indicazioni operative.

Roma, 14/8/08

P. IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Rosaria Romano

